

Lavori Pubblici

Informazione tecnica **on-line**

Nuovo Codice dei contratti: Il Capitolato generale n. 145/2000 in vigore

22/11/2016



Mentre siamo in attesa che l'ANAC, così come disposto dall'articolo 213 comma 2 del nuovo Codice degli appalti predisponga i **capitolati-tipo** nasce spontanea la domanda: **Il Capitolato generale d'appalto di cui al decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145**, nella parte residuale successiva alle abrogazioni contenute nell'articolo 358 comma 1 lettera e) del Regolamento n. 207/2010, **è, ancora, in vigore?**

La risposta è semplice perché il citato capitolato generale non è stato mai abrogato esplicitamente da alcuna legge dello stato. **Sono, dunque, in vigore, ancora oggi, i seguenti articoli:**

- art. 1 - Contenuto del capitolato generale
- art. 2 - Domicilio dell'appaltatore
- art. 3 - Indicazione delle persone che possono riscuotere
- art. 4 - Condotta dei lavori da parte dell'appaltatore
- art. 5 - Cantieri, attrezzi, spese ed obblighi generali a carico dell'appaltatore
- art. 6 - Disciplina e buon ordine dei cantieri
- art. 8 - Spese di contratto, di registro ed accessorie
- art. 16 - Provvista dei materiali
- art. 17 - Sostituzione dei luoghi di provenienza dei materiali previsti in contratto
- art. 18 - Difetti di costruzione
- art. 19 - Verifiche nel corso di esecuzione dei lavori
- art. 27 - Durata giornaliera dei lavori
- art. 35 - Proprietà degli oggetti trovati
- art. 36 - Proprietà dei materiali di demolizione

Tutti gli altri articoli non presenti nel precedente elenco sono stati abrogati dall'articolo 358 comma 1 lettera e) del Regolamento n. 207/2010 per il semplice fatto che le norme contenute negli stessi articoli abrogati e relative a:

- Tutela dei lavoratori
- Riconoscimenti a favore dell'appaltatore in caso di ritardata consegna dei lavori
- Variazione al progetto appaltato
- Varianti in diminuzione migliorative proposte dall'appaltatore
- Diminuzione dei lavori
- Pagamento dei dipendenti dell'appaltatore
- Danni
- Accettazione, qualità ed impiego dei materiali
- Compensi all'appaltatore per danni cagionati da forza maggiore
- Tempo per la ultimazione dei lavori
- Penali
- Premio di accelerazione
- Sospensione e ripresa dei lavori
- Sospensione illegittima
- Proroghe

- Valutazione dei lavori in corso d'opera
- Termini di pagamento degli acconti e del saldo
- Interessi per ritardato pagamento
- Forma e contenuto delle riserve
- Definizione delle riserve al termine dei lavori
- Tempo del giudizio
- Controversie
- Collaudo

erano state rivisitate e ricomprese, in parte, nel Regolamento n. 207/2010. Adesso, con l'abrogazione del Regolamento n. 207/2010, alcune norme non sono state riproposte neanche nelle linee guida sostitutive del Regolamento e per tutte valgono i seguenti esempi.

Riconoscimenti a favore dell'appaltatore in caso di ritardata consegna dei lavori

L'articolo 9 del Capitolato generale d'appalto n. 145/2000, abrogato dall'articolo 358 comma 1 lettera e) del Regolamento n. 207/2010 era stato, di fatto riproposto nell'articolo 157 (Riconoscimenti a favore dell'esecutore in caso di ritardata consegna dei lavori) del citato Regolamento n. 207/2010. Oggi sia il nuovo Codice dei contratti che le linee guida sul direttore dei lavori non dicono nulla in tal senso ed allora, non appena tali linee guida entreranno in vigore e diventerà operativa l'abrogazione del citato articolo 157 del Regolamento n. 207/2010, in atto sospesa, non ci sarà nessuna norma di dettaglio che regolerà i "riconoscimenti a favore dell'appaltatore in caso di ritardata consegna dei lavori" e tali riconoscimenti potranno essere dettagliatamente, inseriti soltanto nel contratto o nel Capitolato speciale d'appalto.

Compensi all'appaltatore per danni cagionati da forza maggiore

L'articolo 20 del Capitolato generale d'appalto n. 145/2000, abrogato dall'articolo 358 comma 1 lettera e) del Regolamento n. 207/2010 era stato, di fatto, riproposto nell'articolo 166 (Danni cagionati da forza maggiore) del citato Regolamento n. 207/2010. Oggi sia il nuovo Codice dei contratti non dice nulla in tal senso mentre le linee guida sul direttore dei lavori ne parlano in maniera del tutto sommaria ed allora, non appena tali linee guida entreranno in vigore e diventerà operativa l'abrogazione del citato articolo 166 del Regolamento n. 207/2010, in atto sospesa, non ci sarà nessuna norma di dettaglio che regolerà i "compensi all'appaltatore per danni cagionati da forza maggiore" e tali compensi potranno essere dettagliatamente, inseriti soltanto nel contratto o nel Capitolato speciale d'appalto.

In allegato il testo del **Capitolato generale d'appalto n. 145/2000 coordinato con il D.P.R. n. 207/2010, oggi in vigore.**

A cura di **Paolo Oreto**